

NON HAI PRESENTATO LA DICHIARAZIONE TARI ?... RAVVEDITI PRIMA PER PAGARE MENO !

Si informano i sig.ri Contribuenti che è in corso un' attività di incroci di banche al fine di combattere l'evasione della Tassa Smaltimento Rifiuti , il cui calcolo tariffario annuo deriva dal numero di utenti iscritti nella banca dati del comune , con la logica conseguenza che se si paga tutti si paga di meno.

L'art. 10 bis della legge 124/2019, come convertito dalla legge 157/2019 , consente l'istituto del **RAVVEDIMENTO OPEROSO** anche ai tributi comunali per la regolarizzazione delle violazioni tributarie provocata da omissione della dichiarazione tari.

Tramite il ravvedimento operoso (regolato dall'art. 13 Dlgs 472/1997) è possibile regolarizzare la propria posizione tramite il versamento spontaneo dell'importo dovuto a titolo di tributo, ai quali aggiungere gli interessi al tasso legale annuo e le sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle previste in caso di omessa dichiarazione.

Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione tari è il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e quindi sulla scorta della data di inizio dell'occupazione si pagherà l'imposta dovuta per anni , maggiorati della sanzione che saranno così determinate :

- **14,29 % (1/7 del 100 %*)** se il ravvedimento avviene entro due anni dalla violazione
- **16,67 % (1/6 del 100 %*)** se il ravvedimento avviene oltre due anni dalla violazione

*(*il 100 % dell'imposta evasa è la sanzione che si applicherà nella fase successiva dell'invio di accertamento esecutivo ai contribuenti per omessa dichiarazione tari)*

Oltre alle sanzioni occorre versare gli interessi legali (0,05% anno 2020 , 0,01 % anno 2021, 1,25% anno 2022, 5,00 % anno 2023, 2,50 % anno 2024 e 2,00 % anno 2025)

Per tutte le fattispecie sopra indicate l'ufficio tributi resta a disposizione per aiutare il contribuente nella compilazione della dichiarazione tardiva e per provvedere al calcolo del tributo dovuto , delle sanzioni da ravvedimento della omessa dichiarazione ed degli interessi legali.

La prima annualità ravvedibile dal contribuente è quella che avuto come inizio occupazione quello del 2019, in quanto gli anni addietro sono ormai decaduti in applicazione delle norme vigenti.

Tale agevolazione sarà concedibile solo per le violazioni commesse fino al 31/8/2024, in quanto il decreto legislativo 87 del 14/6/2024 ha introdotto l'art. 2 ter all'art. 13 del dlgs 472/1997, con il quale si esclude che per le omissioni commesse a far data dal 1/9/2024 non sarà ammessa la riduzione delle sanzioni in caso di presentazione della denuncia con un ritardo superiore a novanta giorni.